DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni aceti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/479/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che in data 2 novembre 1972 la Repubblica federale di Germania ha sollecitato per telex l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per i prodotti della sottovoce 22.10 B di tale tariffa ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, a partire dal 1° gennaio 1970 gli Stati membri avrebbero dovuto applicare integralmente i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto riguarda l'aceto e i suoi succedanei commestibili non di vino, gli aceti di vino essendo sottoposti ad organizzazione comune di mercato in virtù del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) ;

considerando, tuttavia, che la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 15 dicembre 1971 (2), a continuare ad applicare ai prodotti riportati in allegato, durante l'anno 1972, i dazi che applicava alla data del 31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1973 avrebbe, a causa del rischio di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e in mancanza di una organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Germania ; che nella fattispecie si tratta in effetti di prodotti agricoli sensibili per i quali hanno dovuto essere applicate le disposizioni dell'articolo 44 del trattato ; che, nell'attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare le Repubblica federale di Germania, a partire dal 1° gennaio 1973, a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi i dazi applicati in data 31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere accordata soltanto per un periodo limitato ; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e al più tardi al 31 dicembre 1973 ;

considerando che le importazioni in Germania di questi prodotti, in provenienza dai paesi terzi, non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni effettuate dalla Germania in provenienza da detti paesi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1973 fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1973, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato i dazi doganali da essa applicati in data 1° gennaio 1957, ravvicinati, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, ai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 10 del 13. 1. 1972, pag. 20.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti e loro succedanei commestibili: B. altri, presentati in recipienti contenenti: I. due litri o meno II. più di due litri